



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 758 DEL 22/08/2017

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: SOCIETA' DCB SOLE ASFALTI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI MESSA IN RISERVA (R13), RECUPERO (R5) E SELEZIONE (R12) DI RIFIUTI SPECIALI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E SCAVI, NEL SITO IN VIA CASONI IN COMUNE DI SANDRIGO.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che

- il progetto presentato dalla società DCB Sole Asfalti s.r.l. riguarda l'attività di messa in riserva (R13), selezione e separazione (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti da scavi e lavorazioni edili (demolizioni) effettuati dalla medesima ditta, da realizzarsi presso il sito produttivo in via Casoni, in comune di Sandrigo;
- la Società D.C.B. Sole Asfalti svolge principalmente lavori stradali, movimento terra, asfaltature, opere di urbanizzazione quali realizzazione di lottizzazioni, posa di reti tecnologiche, tubazioni e canalizzazioni in genere e saltuariamente demolizioni di fabbricati.
- l'area progettuale, attualmente utilizzata dalla ditta per il deposito di materiale inerte, attrezzature tecnologiche e più in generale quanto necessario per opere legate all'attività edile, è oggetto di un riordino urbanistico e ambientale al fine di utilizzarla per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (inerti).

Dato atto che la Commissione Via nel parere n. 25/2015 ha espresso il parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA subordinandolo ad espresse prescrizioni;

Rilevato che il progetto presentato dalla Società DCB Sole Asfalti s.r.l. è stato esaminato in data 3 agosto 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha espresso all'unanimità parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto come descritte nel parere n° 01/0817, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'attività di cernita (R12) richiesta dalla ditta è stata consentita per i soli rifiuti codice CER 170504 "Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503" in ingresso impianto con caratterizzazione per la verifica della non pericolosità, il rispetto di colonna B (Tabella 1 All. 5 parte IV Titolo V D.Lgs. 152/06) e il superamento del test di cessione;

Dato atto che nel medesimo parere della CTPA sono state recepite le prescrizioni correlate agli aspetti ambientali formulate nel citato parere di VIA;

Visti i pareri rilasciati dai comuni di Sandrigo e di Monticello Conte Otto e dall'Ulss n. 8 che sono stati espressamente inseriti nel medesimo parere sulla base delle indicazioni in essi

contenute;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento proposto nel rispetto delle condizioni individuate dal citato parere n° 01/0817;

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente";

Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 "Norme in materia di gestione dei rifiuti";

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;

## **DETERMINA**

1. Di approvare il progetto presentato dalla società DCB Sole Asfalti s.r.l., con sede legale comune di Monticello Conte Otto, via Villa Rossi, 52/A, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali inerti non pericolosi, e selezione R12 per il solo codice CER 170504 Colonna B, provenienti da scavi e lavorazioni edili (demolizioni) effettuati dalla medesima ditta, da realizzarsi presso il sito produttivo in via Casoni, in comune di Sandrigo, come descritto nel parere n. 01/0817 espresso in data 03/08/2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento.
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l'inizio dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. Di dare atto che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione alla Provincia, della comunicazione della normativa UNI di riferimento dell'EoW, come da prescrizione contenuta nel citato parere CTPA, della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014.
5. Di richiamare l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e funzionale dell'impianto, nei termini di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000 che dovrà contenere quanto prescritto dal parere della Commissione VIA n. 25/2015 ricompreso nella determinazione dirigenziale n. 874 dell'11/12/2015 che prevede:

*“in sede di collaudo dell’impianto, dopo la realizzazione della prevista opera mitigativa, dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell’impianto.:*

*- le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;*

*- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all’Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi”.*

6. Di informare la società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del medesimo decreto.
7. Di informare la società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla società DCB Sole Asfalti s.r.l., al Sindaco del comune di Sandrigo, All’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V..
9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
10. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
11. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all’albo pretorio on line.

Vicenza, 22/08/2017

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO  
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

**D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L.**

**ATTIVITA': VIA CASONI – COMUNE DI SANDRIGO**

**PARERE N. 01/0817**

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e s.m.i, a seguito di convocazione il 03/08/2017 presso gli uffici di Contrà Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato di installazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (inerti) con messa in riserva e recupero rifiuti in procedura ordinaria – Operazioni R5 – R12 – R13 – con scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, eccedenti la parte riutilizzata, in corso d'acqua superficiale

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

**Oggetto: approvazione progetto impianto di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi (inerti)**

PROPONENTE: D.C.B. Sole Asfalti S.R.L.  
SEDE LEGALE: Comune di Monticello Conte Otto, Via Villa Rossi, 52/A.  
SEDE INTERVENTO: Comune di Sandrigo, Via Casoni.  
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi.  
DATA DOMANDA: SUAP 20/03/2017 prot. nn. 20214, 20215, 20217 – 27/03/2017, prot. n. 22417 – Ditta 21/03/2017 prot. n. 20789

### DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

1. Relazione tecnica
2. Pareri varie enti e Determinazione Provincia n. 874 dell' 11/12/2015 di esclusione dalla procedura di VIA;
3. Comodato d'uso, visure catastali, estratto mappa, delega Suap, visura camerale;
4. Relazione recupero e trattamento acque meteoriche;
5. Elab 1.1 Corografia-CTR-Estratto di mappa - Foto Aeree - Mosaico PRG-PAT - Cartografia P.I.
6. Elab 2 Planimetria stato di fatto
7. Elab 3.2 Planimetria nuova sistemazione
8. Elab 4.2 Planimetria – lay Out impianto recupero rifiuti non pericolosi
9. Elab 5.2 Planimetria recupero e smaltimento acque meteoriche e Piano quotato
10. Elab 6.2 Sezioni
11. Elab 8 Planimetria impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera

La Società D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. svolge principalmente lavori stradali, movimento terra, asfaltature, opere di urbanizzazione quali realizzazione di lottizzazioni, posa di reti tecnologiche, tubazioni e canalizzazioni in genere e saltuariamente demolizioni di fabbricati.

La ditta dispone di tutte le attrezzature per lo svolgimento della propria attività ed in particolare di escavatori gommati, cingolati, pale meccaniche e ogni tipologia di mezzo di trasporto e possiede un impianto mobile di vagliatura e frantumazione che viene utilizzato per le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi presso cantieri edili.



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

L'area progettuale, attualmente utilizzata dalla ditta per il deposito di materiale inerte, attrezzature tecnologiche e più in generale quanto necessario per opere legate all'attività edile sarà oggetto di un riordino urbanistico e ambientale in quanto attualmente classificata dal PI del luglio 2013 come "zona agricola", al fine di utilizzarla per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) provenienti da cantieri dove la ditta opera direttamente, in particolare per:

- Terre e rocce (a matrice terrosa)
- Terre e rocce (a matrice ghiaiosa)
- Miscele bituminose
- Inerti da demolizione.

### UBICAZIONE

Il sito produttivo della ditta si trova a cavallo del confine tra i comuni di Monticello Conte Otto e di Sandrigo divisi dalla strada comunale che termina a ridosso dello stesso sito produttivo.

L'area progettuale insiste nel comune di Sandrigo al foglio 25 mappali n° 185-213-317 e viene attualmente utilizzata dalla ditta per il deposito di materiale inerte, ghiaioso, terra, attrezzature tecnologiche, mezzi meccanici, materiale necessario per opere edili, ecc.

Complessivamente la superficie è di 13.600 mq di cui 7.914 mq esterni alla fascia di rispetto stradale.

Nell'area facente parte del territorio del comune di Monticello Conte Otto è da anni ubicata la sede della ditta e vi sono un capannone uso ricovero mezzi e materiali, il diesel tank per il rifornimento dei mezzi e gli uffici.



**Ortofoto del sito**

E' stata acquisita l'autorizzazione prot. 244/16 del 10/02/2016 rilasciata dalla società Autostrade alla realizzazione degli interventi di alberatura e raccolta acque meteoriche come prescritto nel parere di VIA n. 25/2015

L'impianto rispetta le distanze minime indicate dall'elaborato D dell'allegato A del Piano Rifiuti della Regione Veneto approvato con delibera di consiglio n. 30 del 29 aprile 2015;

### DESCRIZIONE DEL CICLO DI PRODUZIONE

La ditta D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. opera soprattutto nella realizzazione e manutenzione di strade, lottizzazioni, posa e manutenzione delle linee di servizio interrate quali elettriche, fognature, acquedotto ecc..

Con il progetto presentato si intende attivare la messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti in via esclusiva da scavi, costruzioni, demolizioni che la ditta esegue in proprio.

Il trattamento dei rifiuti consiste in una selezione manuale e/o meccanica, frantumazione ed eventuale vagliatura. Lo stesso avverrà all'interno di un area di complessivi mq 2.680.

Per l'attività di recupero rifiuti sarà utilizzato l'impianto mobile già autorizzato dalla Provincia con provvedimento n. 188/2015 del 25 Novembre 2015.



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Tipo impianto	Modello	Produttore	Matricola	Potenzialità max.
OMTRAK TK 33S	Frantoio mobile	OFFICINE MECCANICHE di Ponzano Veneto (TV)	33007	60 t./ora

### POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO IN PROGETTO

quantità max rifiuti in stoccaggio (ingresso) – 4.950 t – mc 2.720

quantità max rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività) – 70 t

quantità max rifiuti sottoposti a trattamento – 90 t/giorno – 23.400 t/anno

### GESTIONE E CONTROLLO RIFIUTI

Ingresso impianto

Rifiuti in ingresso impianto da recuperare:

17 05 04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 01 01 cemento 17 01 02 mattoni

17 01 07 miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Le operazioni di recupero e i materiali in uscita vengono elencate nella Tabella 1 allegata al presente parere.

### Trattamento rifiuti

Operazioni di recupero che si intendono svolgere:

- R13 Messa in riserva di rifiuti non pericolosi;

- R 5 Recupero rifiuti mediante frantumazione e/o vagliatura.

### Analisi in ingresso

a) codici CER 170107, 170302 e 170904 dovranno essere muniti di test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 186/2006;

b) CER 170107, se proveniente da demolizione selettiva di fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo, sono applicate le disposizioni previste dall'allegato A della Dgrv n. 1773 del 28/08/2012;

c) CER 170504 Vedi parere Regione Veneto prot. n. 55370 del 02/08/2017 di seguito riportato.

### Parere Regione Veneto - Codice CER 170504

#### **A) Produzione di rilevati e sottofondi da terre e rocce da scavo (170504) – Linee A – A1- B – B1**

- la Ditta propone di effettuare operazioni di separazione con causale R12, prima dell'effettuazione dell'operazione di recupero R5. Questo presuppone la registrazione di due diverse operazioni; quali sono i codici attribuiti alle frazioni (terra e ghiaia) prima dello scarico in R5? Si ritiene che tutte queste lavorazioni debbano essere ricomprese nell'operazione R5, ferma restando la tracciabilità delle lavorazioni;
- il rifiuto in ingresso, pur con un unico CER, non proviene da cicli produttivi costanti e noti, bensì da scavi con differenti provenienze; è pertanto necessario che:
  - il rifiuto sia caratterizzato per la verifica di non pericolosità (essendo codice a specchio); l'analisi andrà effettuata su lotti omogenei per provenienza (se i cantieri sono diversi, è necessaria una analisi per ogni cantiere);
  - il rifiuto sia caratterizzato rispetto alle colonne A/B in modo da tenere distinti, fin dall'ingresso nell'impianto, i due flussi;



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

- c. il rifiuto sia sottoposto, prima di essere commisto ad altri rifiuti e lavorato, al test di cessione dell'All. 3 del DM 5.2.1998, in modo da avviare al recupero esclusivamente le partite che lo rispettano (come previsto dal DM per l'utilizzo nei sottofondi stradali). E' consentita l'esclusione dell'analisi per il parametro COD.
3. una volta che la singola partita in ingresso è caratterizzata (NP, col.A/B, cessione), può essere effettuata la separazione tra ghiaia/terra, e tra col A/B, nonché le successive lavorazioni; in uscita si potrà cessare la qualifica di rifiuto esclusivamente sulle frazioni ghiaia e terra che rispettano la colonna A. La produzione di EoW deve prevedere un "nuovo prodotto" che può essere immesso nel mercato e che abbia le caratteristiche per poter essere utilizzato anche da chi non ha cognizioni di normativa ambientale; produrre quindi un EoW costituito da terre che presenta i limiti della colonna B non può essere condivisibile;
4. non è specificata la norma UNI di riferimento;
5. le frazioni in colonna B potranno uscire come rifiuto ed essere recuperate ai sensi del DM 05.02.1998.

### **Conclusioni:**

- (1) caratterizzazione (NP, distinzione col A/B, rispetto del test di cessione, COD escluso) in ingresso per ciascuna provenienza per quantitativi massimi, non superiori ai 3000 mc;
- (2) EoW possibile soltanto nei casi in cui si rispetti la colonna A;
- (3) l'EoW dovrà rispettare la norma UNI di riferimento che la ditta dovrà indicare contestualmente alla comunicazione di avvio dei lavori, mentre non sarà necessario ripetere il test di cessione in quanto l'omogeneizzazione di più partite (di ghiaia o di terre, entrambe in colonna A) avviene soltanto tra partite che rispettano in ingresso il test di cessione;
- (4) i rifiuti che in ingresso non rispettano il test di cessione, non potranno essere recuperate, a meno che non si dimostri che la frazione contaminata viene separata.

### **B) Produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali (170302 e 200301) – Linea C**

I criteri di cessazione di questa EoW possono essere mutuati dal DM 05.02.1998, poiché i rifiuti e le provenienze dichiarate sono analoghe, nonché la MPS. Pertanto si propone di prevedere esclusivamente che il codice 200301 *Rifiuti urbani indifferenziati* sia costituito esclusivamente da materiali bituminosi e inerti. Il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto dovrà rispettare quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 al punto 7.6.4 lettera b) "materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate"

### **C) Produzione di materie prime secondarie per l'edilizia (17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 07 17 09 04) – Linea D**

Le MPS derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998 "materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205".

### **Rifiuti prodotti dalle attività di recupero**

Dall'attività di recupero rifiuti sono prodotti rifiuti con CER 19.1.XX. quali legno, plastica e gomma, vetro, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, minerali CER 191209 (recuperati in impianto), altri rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11. Tali rifiuti sono collocati in contenitori dedicati.

### **Scarichi idrici**

Nel raggio di 200 metri dallo stabilimento non ci sono pozzi pubblici di prelievo acqua ad uso umano.

La superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a mq. 13.600 di cui:

Esterno fascia di rispetto stradale mq 7.914 :

- mq. 500 coperta costituita dal fabbricato uso magazzino, ricovero mezzi, deposito olio, officina per interventi di manutenzione ordinaria;
- **mq. 700** con pavimento in asfalto a parcheggio veicoli;



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

- **mq. 815** su fondo e pareti in calcestruzzo quale area per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi,
- **mq. 1.865** con pavimento in asfalto sigillata con emulsione a caldo di bitume in modo da renderla perfettamente impermeabile adibita al trattamento dei rifiuti e deposito in attesa delle analisi.

Tali aree scoperte per un **totale di mq 3.380** risultano dotate di rete per la raccolta delle acque piovane.

- mq 4.034 con fondo ghiaioso, in parte adibiti a deposito materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto.

Interno fascia di rispetto stradale mq 5.686:

- mq 1.646 mq in ghiaia per occasionali inversioni di marcia dei mezzi;

- mq 4.040 a prato. Di questi, mq 1.856 posti all'interno della siepe saranno destinati a raccogliere le acque meteoriche non riutilizzate nel processo produttivo.

### **Sistema di raccolta acque meteoriche**

1) Raccolta e canalizzazione delle aree di sosta veicoli, di messa in riserva, trattamento e stoccaggio rifiuti raccolte nella vasca n. 3 (26 mc) con elettropompa sommersa in funzione dopo 24 ore dal raggiungimento del massimo livello per trasferire l'acqua al disoleazione (vasca 4) nelle successive 24 ore, nella vasca n. 5 (35 mc) per poi essere recuperate nel sistema di aspersione dell'area di recupero rifiuti per l'abbattimento delle polveri.

2) Seconda pioggia raccolta nella vasca n. 6 (25 mc) per il riutilizzo nei cantieri esterni della ditta per confezionare calcestruzzi, malte e nelle operazioni di asfaltatura oppure utilizzata per l'abbattimento delle polveri.

La raccolta complessiva delle acque meteoriche è pari a 30 mc.

3) Surplus convogliato nel bacino di laminazione realizzato nell'area di rispetto stradale rivestito con telo impermeabile con pendenza verso il pozzetto di raccolta con doppia griglia di protezione per lo scarico nel fosso tubato sotto la strada di via Casoni.

4) Sono presenti due pozzetti fiscali per il campionamento, uno posto a valle del sistema di disoleazione delle acque meteoriche di prima pioggia e uno posto a monte dello scarico finale nella roggia intubata.

L'acqua meteorica raccolta sarà riutilizzata nel sistema di aspersione dell'impianto e caricata nei camion cisterna o in cisterna mobile per l'utilizzo nei cantieri esterni della ditta per abbattimento polveri o confezionamento calcestruzzi, malte e nelle operazioni di asfaltatura.

### **Emissioni**

Data la tipologia di attività e le relative modalità di recupero attuate, fra le possibili emissioni in atmosfera significative si individuano unicamente le emissioni diffuse. Per il contenimento della polveri saranno installati appositi nebulizzatori fissi per l'irrorazione periodica con acqua della viabilità di transito interna all'impianto e dei cumuli di inerti. L'impianto di frantumazione è dotato di un sistema di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri durante la lavorazione.

Il sistema di bagnatura prevede l'utilizzo delle acque meteoriche accumulate nelle vasche n. 5 e 6, oltre ad un prelievo da pozzo. Per questa tipologia di prelievo è stata presentata domanda di concessione di prelievo al Genio Civile.

### **Impatto Acustico**

Il Comune di Sandrigo è dotato di piano di classificazione acustica del territorio comunale (PCA) in vigore dal 25 marzo 2013.

Allo scopo di minimizzare l'impatto acustico, si provvederà ad una perimetrazione dell'area realizzata in parte mediante un muro in calcestruzzo di altezza pari a 3 m; dalle integrazioni pervenute alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, le emissioni di rumore dell'attività risultano compatibili con i limiti di zona e non vi è il superamento del limite differenziale.

Il comune di Sandrigo, con nota del 29/05/2017 assunta al protocollo provinciale in data 05/06/2017, prot. n. 39979 ha confermato il parere espresso nella procedura di V.I.A. per quanto attiene la valutazione previsionale dell'impatto acustico.





# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

In data 13/06/2017, prot. n. 42475 il comune di Sandrigo conferma quanto già inviato in relazione all'impatto acustico ed evidenzia che per la parte edilizia/urbanistica la ditta ha in itinere un procedimento tramite Suap.

Il comune di Monticello Conte Otto, con nota del 06/06/2017, prot. n. 40630 per l'aspetto acustico, considerato che l'indice di zona equivale a classe III e che al punto 6 della Valutazione di Clima Acustico si fa riferimento al nuovo capannone ad uso magazzini ma non vi è previsto alcun richiamo al recettore R1 (civili abitazioni), propone di eseguire una verifica dei valori reali rilevati con l'impianto in funzione a ridosso e all'interno degli edifici (recettore R1).

Tale richiesta rientra tra le prescrizioni previste dal parere della commissione VIA con parere n. 25/2015 che si riporta di seguito, e che la ditta dovrà ottemperare:

### **Prescrizione da Parere Commissione VIA n. 25/2015**

in sede di collaudo dell'impianto, dopo la realizzazione della prevista opera mitigativa, dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell'impianto.:

- le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;
- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all'Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. con nota del 12/06/2017, prot. n. 41990 con le prescrizioni espresse nell'ambito della procedura di Verifica di Impatti Ambientale con la nota prot. n. 244/16 del 10/02/2016.

Dato atto che con nota del 22/06/2017, prot. n. 45201 l'Ulss n. 8 Berica ha comunicato il "nulla da rilevare sotto il profilo sanitario".


### **Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente**

Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19/10/2000;

Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile di Vicenza;

Visto l'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31/5/2010, n. 78, che recita "*Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata*";

Dato atto che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA;  
Ritenuto pertanto di procedere all'espressione del parere in merito al progetto in discussione



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO  
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## ESPRIME PARERE

**FAVOREVOLE** all'unanimità

all'approvazione del progetto dell'impianto di messa in riserva/recupero rifiuti non pericolosi come descritto e in rispondenza alla documentazione agli atti citata nelle premesse con effettuazione dell'operazione di R12 solamente per rifiuti in ingresso impianto con codice CER 170504 conformi alla colonna B (Tab 1 All. 5 parte IV Tit. V D.Lgs. 152/06), considerato che negli altri casi le operazioni di selezione sono finalizzate ed effettuate contestualmente all'operazione di recupero R5.

Nella Eow prodotta dalla lavorazione del rifiuto codice CER 170504 non sarà necessario ripetere il test di cessione in quanto l'omogenizzazione di più partite (di ghiaia o di terre entrambe in colonna A) potrà avvenire soltanto tra partite che rispettano in ingresso il test di cessione.

La realizzazione delle opere correlate al progetto approvato dalla Commissione Tecnica Provinciale potranno essere effettuate solo al termine del procedimento di variante urbanistica e all'ottenimento del titolo edilizio relativo in atto presso il comune di Sandrigo.

### **Potenzialità dell'impianto**

quantità max rifiuti in stoccaggio (ingresso) – 4.950 t – mc 2.720

quantità max rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività) – 70 t

quantità max rifiuti sottoposti a trattamento – 90 t/giorno – 23.400 t/anno

### **Alle seguenti prescrizioni:**

1. Qualora il frantoio mobile autorizzato dovesse essere utilizzato per l'effettuazione di campagne mobili (sia l'impianto che le specifiche campagne dovranno essere preventivamente autorizzate) la ditta dovrà preventivamente comunicare alla Provincia e all'Arpav le date nelle quali il mezzo non è presente nel sito di via Casoni in comune di Sandrigo ed i luoghi di utilizzo.
2. I rifiuti terre e rocce codice CER 170504 stoccati nei box A e B in attesa di lavorazione, dovranno essere fisicamente distinti tra quelli i cui parametri rientrano in colonna A da quelli i cui parametri rientrano in colonna B (Tab. 1 all. 5, parte IV del d.lgs. 152/06).
3. I due pozzetti fiscali di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
4. La ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale presso il pozzetto fiscale posizionato a monte del punto di scarico in corso d'acqua superficiale, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche.
5. Dovrà essere eseguita almeno un'analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Alluminio, Zinco, Idrocarburi Totali.
6. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

### SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

7. Lo scarico delle acque meteoriche nella roggia intubata sotto via Casoni dovrà rispettare i limiti definiti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.
8. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. Prima dell'avvio dell'impianto la ditta dovrà presentare copia della concessione idraulica per il prelievo di acqua da pozzo e per lo scarico in corso d'acqua superficiale.
10. Nello stoccaggio e nelle movimentazioni dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi dovranno essere presenti misure e/o accorgimenti atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente ivi comprese le aree di deposito del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto.
11. Al completamento dell'istruttoria da parte dell'ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza dovrà essere inviata alla Provincia copia della concessione di derivazione acqua da pozzo.

#### Produzione di rilevati e sottofondi da terre e rocce da scavo (170504)

12. I rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti alla verifica della non pericolosità, al rispetto di colonna A/B, di cui alla Tabella 1, Allegato 5, titolo V, parte IV del d.lgs. 152/06 e al rispetto del test di cessione, dell'All 3 del D.M. 05/02/1998, COD escluso. Le tre tipologie analitiche citate dovranno essere effettuate, prima della miscelazione con rifiuti con medesimo codice CER., sui rifiuti in ingresso impianto per singola provenienza e comunque per quantitativi massimi, non superiori ai 3000 mc.
13. I rifiuti che in ingresso non rispettano il test di cessione, non potranno essere recuperate, a meno che non si dimostri che la frazione contaminata viene separata.
14. EoW possibile soltanto nei casi in cui si rispetti la colonna A.
15. I rifiuti in ingresso impianto in colonna B potranno essere assoggettati solamente alle operazioni R13.
16. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell'impianto, la ditta dovrà indicare la normativa UNI di riferimento dell'EoW.
17. Non sarà necessario ripetere il test di cessione in quanto l'omogeneizzazione di più partite (di ghiaia o di terre, entrambe in colonna A) avviene soltanto tra partite che rispettano in ingresso il test di cessione.

#### Produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali (170302 e 200301)

18. Il codice CER 200301 *Rifiuti urbani indifferenziati* dovrà essere costituito esclusivamente da materiali bituminosi e inerti.
19. Il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto dovrà rispettare quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 al punto 7.6.4 lettera b) "materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate".

#### Produzione di di materie prime secondarie per l'edilizia (17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 07 - 17 09 04)

20. Le MPS derivanti dalle operazioni di recupero dovranno rispettare quanto previsto al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998 "materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Durante l'esercizio provvisorio:

21. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

22. La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Settore le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia, il Comune di Sandrigo e l'A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
23. La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
24. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l'attività.
25. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e dovranno essere identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..
26. Nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato, oltre che all'Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

Il Segretario della Commissione  
*dott.ssa Cristina Del Sal*

Il Presidente della Commissione  
*Ing. Filippo Squarcina*



# PROVINCIA DI VICENZA

**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA – SUOLO - RIFIUTI**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
 Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Tabella 1 - D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. - Elenco Attività recupero e codici CER

C.E.R.	Descrizione	Verifiche sui rifiuti in ingresso	Caratteristiche rifiuto	Operazioni	Codifica materiali in uscita
17.01.01	Cemento.	/	/	R13/R5	D.M. 05/02/1998 7.1.4 - MPS per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005. Rifiuti prodotti – CER 19.12.XX <sup>(1)</sup>
17.01.02	Mattoni	/	/		
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	Verifica di non pericolosità	/		
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*.	Verifica di non pericolosità.	/		
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	Verifica di non pericolosità	/	R13/R5	EoW produzione di materiale per costruzioni stradali e piazze industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 D.M. 05.02.1998 Rifiuti prodotti – CER 19.12.XX <sup>(1)</sup>
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati (Costituito esclusivamente da materiali bituminosi e inerti)	/			
17.05.04	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	Verifica di non pericolosità Caratterizzazione rispetto colonna A/B Test di cessione all. 3 DM 5/2/1998 (con esclusione del parametro COD)	Rifiuto non pericoloso Colonna A Superamento test di cessione	R13/R5	EoW “prodotti utilizzabili per la formazione di aree a verde pubbliche e private, giardini e sottofondi stradali, recupero ambientale” Terre e rocce colonna A di cui Tabella 1 Allegato 5 alla parte IV Titolo V D.lgs. 152/06 . Rifiuti prodotti – CER 19.12.XX <sup>(1)</sup>
			Rifiuto non pericoloso Colonna B Superamento test di cessione	R13/R\12	CER 17.05.04 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (Colonna B). Rifiuti prodotti – CER 19.12.XX <sup>(1)</sup>

**NOTE:** 1. Con l'indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.